

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12183/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12183 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ivana Ricciardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Severino Berardi, Luigi Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vincenza Abategiovanni, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 53685 del 6.9.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti;
- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 67544 del 28.10.2024, nella parte in cui, ancora una volta, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti;
- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, per la seconda volta rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 68792 del 31.10.2024, nella parte in cui, ancora, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti.
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali », convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto

Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”;

- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d’esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.

- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A022 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l’Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all’assunzione della stessa;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente, compreso, sebbene atto non autonomamente impugnabile, l’avviso prot. AOOUSPNA n. 6456 del 30 aprile 2024.

nonché per l’accertamento

- del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di istanza di accesso documentale del 20.9.2024, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.n. 241/1990 e sulla quale, decorsi infruttuosamente trenta giorni, è venuto a formarsi il silenzio rigetto dell’USR della Campania.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\1\2025:

- della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di

concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 69623 del 5.11.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 209,50 punti.

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”;

- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la rettifica della graduatoria finale di merito del 5.11.2024 senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente con condanna al risarcimento in

forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'esclusione dalla graduatoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, parte ricorrente è stata autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami sia del ricorso introduttivo che del successivo atto per motivi aggiunti;
2. Rilevato che dalla produzione documentale effettuata in data 21 gennaio 2025 non risulta evincibile se l'incombente sia stato eseguito sia in ordine al ricorso introduttivo sia in ordine all'atto per motivi aggiunti;
3. Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla parte ricorrente il deposito della richiesta di pubblicazione e della relativa attestazione completa degli allegati e di assegnare alla stessa termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere;
4. Ritenuta, altresì, la necessità, al fine del decidere, di chiedere all'Amministrazione chiarimenti scritti sui fatti di causa corredati dei necessari documenti, tenuto conto anche di quanto domandato dalla ricorrente (e non ostenso dalla resistente) con istanza di accesso documentale presentata in data 23 settembre 2024;
5. Ritenuto, quindi, di assegnare all'Amministrazione termine di 30 (trenta) giorni

dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere;

6. Considerato, infine, che il ricorso e l'atto per motivi aggiunti risultano avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12*bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

7. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- ordina alla parte ricorrente il deposito della documentazione idonea a comprovare l'intervenuta notifica per pubblici proclami sia del ricorso introduttivo che dell'atto per motivi aggiunti,
- dispone nei confronti dell'Amministrazione resistente l'incombente istruttorio di cui in motivazione assegnando alla stessa termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere, con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.,
- dispone la conversione del rito di cui in motivazione,
- fissa per la prosecuzione della fase cautelare la camera di consiglio del 4 marzo 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO